



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: 6 - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, ESPROPRI, MOBILITA'
Ufficio: SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale N° 188 / 07 del 22/09/2020

Oggetto: P.ZZE TEVERE, TORINO, SCALA, PRIMA FASE D'INTERVENTO DEL BANDO PERIFERIE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE CITTADINE [POP218]" CUP: G19J18001170004 - CIG: 77439269E3. - Affidatario Impresa Eco Bel. Fer. S.r.l. - Autorizzazione Subappalto n. 1 all'Impresa Vi.Cos. Vigevano Costruzioni S.r.l.

Visti:

- l'art. 107 comma 3 del D. Lgs n. 267/2000 sulle funzioni e la responsabilità della dirigenza, nonché l'art. 40 dello Statuto comunale sulle competenze dei dirigenti;
- l'art. 105 del D.lgs 50/2016;
- il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- l'art. 3, comma 5 della legge 13/08/2010, n. 136;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 06/02/2020 avente ad oggetto "*Piano Triennale gestione professionale del rischio da corruzione e trasparenza 2020-2021-2022. Approvazione*";
- l'art. 1 comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012, n.190 e gli art. 8, comma 1, lett. b ed art. 10, commi 1 e 2, lettere a, b, c, h, i, m, n, o, t, del P.T.P.C.;
- il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e pubblicità della P.A.;
- il Decreto del Sindaco, n. 15/2020 prot. gen. n. 0056293/2020 del 08/07/2020, di conferimento della titolarità di funzioni dirigenziali ex art. 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, relativo al "Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Espropri, Mobilità" all'Arch. Mara Latini dal 08/08/2020 al 7/7/2023;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2019, n. 53, efficace ai sensi di legge, a oggetto "*Approvazione Bilancio di previsione 2020-2022 e Documento Unico di Programmazione 2020-2022*" con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il cui contenuto dà conto sia del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2021/2022 ed elenco annuale 2020, sia del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Patrimoniali per identico periodo;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30/12/2019, n. 579 efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2021/2022;

Premesso che:

l'Impresa Eco Bel. Fer. S.r.l. con sede legale in Via Amerigo Vespucci n. 14, 81030 Frignano (CE) c.f. e p.iva 03831400613 aggiudicataria definitiva dei lavori di cui all'oggetto, come da determinazione dirigenziale n. 69/07 del 26/03/2019, per l'importo contrattuale di € 131.323,20 oltre agli oneri di sicurezza pari a € 5.485,00 ed all'I.V.A 22%, ha prodotto istanza tendente ad ottenere la preventiva autorizzazione a subappaltare le seguenti lavorazioni: "opere stradali – categoria OG3 – fornitura e stesa conglomerati bituminosi tradizionali e colorati" all'impresa Vi.Cos. Vigevano Costruzioni S.r.l. con sede in Via Vecchia di Gambolò 13/b 27029 Vigevano (PV) P. Iva 01066430180 per un importo presunto di € 26.000,00, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);

- detta Impresa appaltatrice in sede di offerta ha indicato che intendeva subappaltare le opere relative ai lavori di cui al presente subappalto, come previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- le presenti lavorazioni possono essere subappaltate rientrando nel limite del 30% dell'importo contrattuale, come prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'Impresa appaltatrice ha trasmesso al Comune la documentazione prescritta dal comma 7 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, assumendosi le responsabilità previste dal comma 8 del medesimo art. 105 del D.lgs. 50/2016;
- l'Impresa subappaltatrice, in base alla documentazione presentata, è in possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnico-giuridici di qualificazione necessari all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art 90 del Dpr 207/2010;
- l'Impresa subappaltatrice, in base alle dichiarazioni presentate, è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- l'impresa ha altresì dichiarato che tutti i soggetti dell'Impresa di cui al comma 3 del predetto articolo 80 del D.lgs 50/2016 possiedono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
- trattandosi di lavori urgenti, da consegnare in urgenza ai sensi del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 per l'emergenza Covid, la consegna lavori verrà effettuata dalla DL. nelle more contrattuali e quindi è anche possibile autorizzare il presente subappalto prima della stipula contrattuale .

Verificato altresì

che la proposta formulata dal personale addetto con il presente provvedimento è coerente con l'istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del TUEL e dall'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013.

Considerato:

- che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente ed all'incaricato di posizione organizzativa con delega di funzioni, nonché in capo al responsabile del procedimento situazioni di conflitto d'interesse nell'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990;

- del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali nell'adozione del presente provvedimento;
- dell'osservanza degli adempimenti volti ad assicurare il rispetto della normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (secondo le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 e nel Piano comunale per la trasparenza e l'integrità) assolti tramite mandato all'Ufficio proponente della loro attuazione a seguito dell'esecutività del provvedimento;

Ritenuto

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare nelle more contrattuali l'Impresa Eco Bel. Fer. S.r.l. con sede legale in Via Amerigo Vespucci n. 14, 81030 Frignano (CE) c.f. e p.iva 03831400613 aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, ad affidare all'impresa Vi.Cos. Vigevano Costruzioni S.r.l. con sede in Via Vecchia di Gambolò 13/b 27029 Vigevano (PV) P. Iva 01066430180, il subappalto n. 1 relativo alle seguenti lavorazioni: "opere stradali – categoria OG3 – fornitura e stesa conglomerati bituminosi tradizionali e colorati" per un importo presunto di € 26.000,00, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);
- di dare atto delle dichiarazioni rese dall'operatore economico dalle quali risultano il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e delle altre dichiarazioni rese dallo stesso, agli atti;
- di dare atto dell'esito positivo della verifica del DURC, con scadenza 21/10/2020, allegato alla presente determinazione sub a);
- di dare atto del contratto di subappalto e della Visura Camerale, allegati alla presente determinazione rispettivamente sub b), sub c);

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare nelle more contrattuali l'Impresa Eco Bel. Fer. S.r.l. con sede legale in Via Amerigo Vespucci n. 14, 81030 Frignano (CE) c.f. e p.iva 03831400613 aggiudicataria dei lavori di cui all'oggetto, ad affidare all'impresa Vi.Cos. Vigevano Costruzioni S.r.l. con sede in Via Vecchia di Gambolò 13/b 27029 Vigevano (PV) P. Iva 01066430180, il subappalto n. 1 relativo alle seguenti lavorazioni: "opere stradali – categoria OG3 – fornitura e stesa conglomerati bituminosi tradizionali e colorati" per un importo presunto di € 26.000,00, di cui € 1.000,00 per oneri di sicurezza (IVA esclusa);
- di dare atto delle dichiarazioni rese dall'operatore economico dalle quali risultano il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e delle altre dichiarazioni rese dallo stesso, agli atti;
- di dare atto dell'esito positivo della verifica del DURC, con scadenza 21/10/2020, allegato alla presente determinazione sub a);
- di dare atto del contratto di subappalto e della Visura Camerale, allegati alla presente determinazione rispettivamente sub b), sub c).

Allegati:

- a) Durc
- b) Contratto di subappalto
- d) Visura camerale

Il Dirigente Responsabile del Settore

Provvedimento non soggetto al visto di regolarità contabile. Non è previsto impegno di spesa.

Firmato digitalmente il 22/09/2020 da latini mara / INFOCERT SPA valida dal 08/08/2018 09:28:15 al 08/08/2021 02:00:00 -

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

TRA

IMPRESA ECO BEL.FER. S.R.L. con sede legale e amministrativa in Via Amerigo Vespucci, 14 – 81030 FRIGNANO – CE – Codice Fiscale e Partita Iva 03831400613 nel seguito per brevità denominata **APPALTANTE**, rappresentata nel presente contratto dal Sig. BELLOPEDE ANTONIO in qualità di Legale Rappresentante

E

IMPRESA VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale e amministrativa in Via Vecchia di Gambolò, n. 13/B – 27029 – Vigevano -PV – Codice Fiscale e Partita Iva 01066430180 nel seguito per brevità denominata **SUBAPPALTATORE**, rappresentata nel presente contratto dall' Ing. ALBERTO RIGHINI, in qualità di Legale Rappresentante

P R E M E S S O

1. Che il Comune di Pavia con sede in Piazza Municipio, 2, in seguito per brevità denominato COMMITTENTE, ha affidato all'APPALTANTE:

BANDO PERIFERIE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE CITTADINE "PIAZZE TEVERE, TORINO e SCALA – 1° REVISIONE [POP 2018] – CUP G19J18001170004 – CIG 77439269E3 contratto d'appalto stipulato in data 04/07/2019 con REP. N. 50332 e registrato a Pavia il 04/07/2019 – Verbale di consegna in data 04/07/2019 per l'importo complessivo dei lavori al netto dell'Iva di € 136.808,20 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

2. Che l'APPALTANTE nell'ambito dei lavori di propria competenza dovrà tra l'altro effettuare:

OPERE STRADALI – CATEGORIA OG 3 – FORNITURA E STESA CONGLOMERATI BITUMINOSI TRADIZIONALI E COLORATI;

3. Che il SUBAPPALTATORE dichiara di avere attentamente esaminato il progetto relativo ai lavori di competenza dell'APPALTANTE, così come è dai relativi elaborati grafici, dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutti gli ulteriori documenti contrattuali e di avere elaborato, conseguentemente a tal esame, un'adeguata ed idonea offerta;

4. Che il SUBAPPALTATORE ha presentato la predetta offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto e che la stessa è stata oggetto di trattativa fra le parti ed ha dato luogo al presente contratto, il quale superando ed annullando l'offerta medesima, costituisce unica, valida e reciprocamente vincolante manifestazione della volontà dei contraenti;

5. Che il SUBAPPALTATORE dichiara di bene conoscere ed accettare i lavori ad esso affidati in tutti i loro aspetti giuridici, amministrativi e tecnici;

6. Che il SUBAPPALTATORE dichiara di ben conoscere i lavori che ad esso vengono affidati ed i luoghi, modi e condizioni in cui essi dovranno essere realizzati, di aver effettuato tutte le ispezioni, necessarie, di essersi accertato delle condizioni locali e di ogni altra circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi ed oneri connessi, nessuno escluso od eccettuato, che possono aver influito sulla determinazione del corrispettivo e di giudicare i suddetti elementi di propria convenienza e tali da far considerare remunerativi sotto ogni aspetto i prezzi, i patti e le condizioni convenuti con il presente atto;

7. Che il SUBAPPALTATORE dichiara inoltre di disporre di personale qualificato, nonché di organizzazione tecnica e capacità finanziaria atte a garantire l'esecuzione completa e sicura dei lavori ad essa affidati alle condizioni previste nel presente contratto, in condizioni di completa autosufficienza e con assunzione dei rischi e delle responsabilità relativi;

8. Che per quanto sopra esposto il SUBAPPALTATORE non potrà eccepire, ai fini della

congruità dei prezzi unitari e ai fini della congruità dei patti e delle condizioni, la mancata conoscenza di fatti e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati;

9. Che l'APPALTANTE resterà del tutto estraneo all'organizzazione del lavoro, delle attrezzature e del personale dipendente dal SUBAPPALTATORE, salvo quanto infra previsti;

10. Che il SUBAPPALTATORE dichiara di essere in regola con gli adempimenti assicurativi e gli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;

11. Che il SUBAPPALTATORE si impegna a comunicare all'APPALTANTE, prima dell'inizio dei lavori, i dati relativi alle posizioni assicurative e previdenziali unitamente ai nominativi del personale che intende impegnare nei lavori oggetto del presente contratto;

12. Che il SUBAPPALTATORE dichiara di conoscere nel dettaglio le normative particolari che regolano il lavoro nel cantiere con particolare riferimento a:

a) procedure di identificazione del personale e limitazioni di accesso al cantiere;

b) procedure di ammissione ed ingresso del personale e delle attrezzature al cantiere;

c) norme di sicurezza e di emergenza;

d) procedure, prescrizioni e obblighi previsti dalla Legge n. 55/1990 e dal Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;

13. Che il SUBAPPALTATORE si impegna ad osservare ed a fare osservare tutte le norme vigenti o emanate in corso d'opera, da parte delle Competenti Autorità (Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, ecc.) che possono comunque riguardare l'adempimento delle obbligazioni assunte per il presente atto, i relativi oneri saranno assorbiti dal SUBAPPALTATORE che, anche in caso di normative emanate successivamente alla data di stipula del presente contratto, riconosce che la funzione che tali norme hanno è di interesse generale e si accolla sin d'ora, gli eventuali maggiori oneri che ne dovessero derivare, sollevandone L'APPALTANTE;

14. Che salvo deroghe espressamente previste nel presente contratto, il SUBAPPALTATORE si impegna ad eseguire e completare i lavori ad esso affidati;

15. Che la Direzione dei Lavori è l'organo tecnico nominato dalla COMMITTENTE e dallo stesso preposto a sovrintendere la conduzione dei lavori come previsto dal R.D. 25.05.1895 n. 350;

16. Che la Direzione di Cantiere dell'APPALTANTE è l'organo tecnico dalla stessa preposto alla conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere di propria competenza;

17. Che il Responsabile tecnico di cantiere è il tecnico preposto dal SUBAPPALTATORE per la direzione dei lavori di propria competenza e per il rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori e dei terzi in genere;

18. Che il SUBAPPALTATORE, ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, concernente la c.d. "Tutela della privacy", con la firma del presente atto dà espresso consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'APPALTANTE;

19. Che il SUBAPPALTATORE si impegna ad utilizzare macchine operatrici conformi alle direttive del D.P.R. N. 459 del 24.07.96; qualora le macchine siano state immesse sul mercato precedentemente all'entrata in vigore di tale normativa, il SUBAPPALTATORE dovrà fare la valutazione dei rischi comunicandolo ai propri operatori.

La valutazione dei rischi effettuata dovrà inoltre essere inserita dal SUBAPPALTATORE nel proprio Piano di Sicurezza;

20. Che ogni modifica od integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità, di atto scritto.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'APPALTANTE affida al SUBAPPALTATORE, che accetta, l'esecuzione delle opere di cui al punto 2 delle premesse, ivi compresa la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti e quant'altro necessario per dare i lavori, oggetto del presente Contratto, compiuti, finiti e funzionali in ogni loro parte.

Tali lavori saranno eseguiti secondo le buone regole dell'arte, in ossequio alle disposizioni contenute in questo atto ed alle specifiche tecniche di capitolato le quali, pur non essendo materialmente allegate, fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto; viene precisato in questo contesto che ogni determinazione assunta e/o richiesta avanzata dalla COMMITTENTE in ordine ai lavori di cui sopra, anche successivamente alla data di stipulazione di questa scrittura, sarà vincolante per il SUBAPPALTATORE.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

L'importo stimato del presente contratto di subappalto ammonta ad **Euro 26.000,00= (Euro Ventiseimila/00) a corpo** comprensivo di oneri per la sicurezza e comunque non sarà superiore all'importo effettivamente autorizzato dall'Ente appaltante.

Il SUBAPPALTATORE riconosce la remuneratività del prezzo concordato, il quale, quindi, compensa l'utile del SUBAPPALTATORE, oltre alla totalità delle spese, ivi comprese quelle contrattuali, di gestione aziendale, degli oneri e delle alee afferenti i lavori, delle imposte e tasse gravanti sull'attività del SUBAPPALTATORE e delle spese per il personale tecnico ed amministrativo.

Il SUBAPPALTATORE, nell'adempiere alle obbligazioni assunte con il presente Contratto e con il riconoscimento, da parte dell'APPALTANTE, dei corrispettivi pattuiti, provvederà a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali minuti, alle attrezzature, agli impianti di cantiere e relativa gestione, alle opere provvisorie, alle assistenze murarie e, in ogni caso, a tutto quanto si riveli necessario alla esecuzione perfetta, tempestiva e funzionale dei lavori, nel rispetto del programma, della data di ultimazione convenuta tra le parti e di tutte le ulteriori disposizioni del presente Contratto necessarie a consentire all'APPALTANTE il totale e completo adempimento alle obbligazioni da esso assunte nei confronti della COMMITTENTE.

Il SUBAPPALTATORE riconosce di aver tenuto conto, e quindi essere pienamente remunerato di qualsiasi onere afferente la corresponsione di salari, compensi, indennità, rimborsi anche non previsti ed anche eccedenti quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro, avendo valutato appieno anche in prospettiva il costo effettivo della mano d'opera e dei relativi oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, anche in base alle condizioni ambientali.

Riconosce altresì di aver pienamente valutato e di ritenersi compensato con l'importo del presente contratto ogni onere relativo ad ore straordinarie, festive, notturne, che possano rendersi necessarie per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e per ogni onere derivante da restrizioni e difficoltà di varia natura che possano risultare dall'obbligo del SUBAPPALTATORE di dovere operare contemporaneamente ad altre imprese chiamate dall'APPALTANTE e/o dalla COMMITTENTE alla realizzazione dei lavori non oggetto del presente contratto.

ART. 4 - ELABORATI CONTRATTUALI

Al fine di consentire il trasferimento al SUBAPPALTATORE di tutte le obbligazioni assunte dall'APPALTANTE nei confronti della COMMITTENTE relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, così come previsto al precedente ART. 2, devono intendersi integralmente richiamati i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale di Appalto;

- Elaborati progettuali di cui consta il progetto esecutivo di appalto;
- Piano di igiene e sicurezza relativo ai lavori dell'intera opera;

I sopra elencati documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente Contratto anche se non materialmente allegati ed il SUBAPPALTATORE dichiara espressamente di ben conoscerli, di esserne in possesso e di accettarli in ogni loro parte.

ART. 5 - VARIAZIONE DELLE OPERE IN SUBAPPALTO L'APPALTANTE si riserva, a suo insindacabile giudizio, di introdurre alle opere oggetto del subappalto quelle varianti o aggiunte che saranno richieste nel corso dei lavori dalla COMMITTENTE.

Per eventuali opere non previste e/o per eventuali varianti che dovessero apportarsi ai progetti e quindi ai lavori, resta convenuto che dovranno essere eseguite dal SUBAPPALTATORE alle condizioni del presente atto ed al prezzo che dovrà essere preventivamente concordato per iscritto, sulla base di quello già pattuito e delle norme del Regolamento n. 350/1895.

IL SUBAPPALTATORE si impegna inoltre ad ottemperare a tutte le prescrizioni che la COMMITTENTE impartirà all'APPALTANTE al fine di un ottimale e puntuale esecuzione delle opere oggetto del presente Contratto, senza che ciò possa da titolo a richieste di maggiori compensi o indennità di sorta né maggiori tempi rispetto a quelli consentiti per la realizzazione del lavoro oggetto del subappalto.

ART. 6 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto, per quanto non disciplinato dal presente Contratto, è regolato dalle disposizioni che si applicheranno, in caso di discordanza, secondo l'ordine riportato.

Il SUBAPPALTATORE si obbliga a realizzare le opere oggetto del presente Contratto con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELL'APPALTANTE

Devono intendersi a carico dell'APPALTANTE gli oneri ed obblighi qui di seguito elencati in via tassativa ed esclusiva:

- coordinamento e direzione tecnica generale;
- programmazione lavori;
- permessi e rapporti con Enti Pubblici o Privati e relative autorizzazioni;
- fornitura degli elementi per eventuali tracciamenti;
- progettazione esecutiva;
- piano generale di IGIENE e SICUREZZA relativo ai lavori dell'intera opera;
- l'I.V.A. sulle fatture.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Sono totalmente ed esclusivamente a carico del SUBAPPALTATORE in via tassativa ed inderogabile tutti gli oneri, costi e prestazioni, doveri ed attività non specificati nel precedente ART. 7 che siano necessari, per l'esecuzione ed il compimento a perfetta regola d'arte di tutti i lavori affidati al SUBAPPALTATORE, sia che essi derivino dal dovere di questo di conformarsi alle disposizioni ed alle specifiche tecniche pattuite per i lavori ad esso affidati.

In aggiunta agli obblighi derivanti da quanto sopra precisato ed agli obblighi assunti dall'APPALTANTE nei confronti dell'ENTE CONCEDENTE, che per quanto concerne i lavori affidati al SUBAPPALTATORE vengono col presente atto medesimo trasferiti, senza che ciò costituisca limitazione a quanto sopra specificato, saranno a carico del SUBAPPALTATORE gli ulteriori oneri e obblighi sotto elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Responsabile Tecnico di cantiere che dovrà essere professionalmente idoneo: egli sarà responsabile della corretta esecuzione dei lavori e di ogni

altra attività connessa con specifico riferimento all'art. 18, 8° comma, della legge 55/90 e s.m.i..
Detto Responsabile Tecnico, per assolvere al suo compito, dovrà essere sempre reperibile in cantiere negli orari di lavoro;

- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, di quei procedimenti e quelle cautele necessari a garantire l'incolumità degli operai e di tutte le altre persone addette ai lavori, nonché dei terzi, ad evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati, osservando a tale scopo le normative vigenti in materia e le prescrizioni contenute nel PIANO della SICUREZZA di cui al successivo art. 9;

- tutti i costi relativi all'installazione del proprio cantiere e degli impianti necessari alla esecuzione delle lavorazioni ricevute in subappalto;

- la contabilità dei lavori eseguiti;

- manutenzione delle opere sino al collaudo definitivo;

- tutti i materiali occorrenti ed il loro trasporto in cantiere, la relativa movimentazione e la manovalanza per carico e scarico;

- i trasporti, l'uso ed i consumi di tutti i mezzi e delle attrezzature anche speciali, nelle tipologie e quantità necessarie al regolare svolgimento dei lavori;

- l'impiego, nella misura necessaria al rispetto dei programmi stabiliti dalla Direzione Tecnica del cantiere, di proprie maestranze specializzate capaci e diligenti, la relativa valida continua assistenza ed ogni altro costo afferente (vitto, alloggio, spese di trasferta ecc.) oltre ai salari, stipendi ed i contributi previdenziali e assicurativi;

- la responsabilità per danni causati a persone o cose anche di terzi per fatti e/o comportamenti riconducibili ad esso stesso e/o ai propri dipendenti;

- la perfetta e solidale collaborazione con le ditte che concorrono all'esecuzione delle opere e la piena osservanza degli orari e norme che regolano le attività del cantiere;

- le opere di sbarramento provvisorio, segnalazione ed illuminazione necessaria alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi, ove e come occorrenti;

- l'esecuzione dei lavori in più fasi di intervento anche distanziate nel tempo;

- il mantenimento dell'ordine e della pulizia del cantiere relativamente ai lavori di sua competenza;

- i ripristini e le riparazioni di parti di opere che venissero manomesse o danneggiate nel corso delle lavorazioni;

- il permesso, ai funzionari tecnici dell'APPALTANTE e della Direzione Lavori, di visitare e assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni per la tutela dei propri interessi;

- il costo del tesserino di identificazione del personale di cui al successivo art. 10;

- quanto altro afferente e conseguente il completo e soddisfacente esaurimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto;

- le attività, oggetto del presente contratto di subappalto, che prevedono la produzione di materiali considerati "rifiuti" dalle leggi attualmente in vigore, dovranno essere svolte secondo i dettami imposti da tali normative; in particolare le operazioni di raccolta, trasporto, messa in riserva (stoccaggio) e smaltimento, dovranno essere effettuate così come previsto dal D.lgs. 22/97 e s.m.i., con i relativi decreti attuativi inerenti la gestione dei rifiuti. Con tale scrittura l'APPALTANTE si libera da ogni tipo di responsabilità derivanti da ogni eventuale inadempienza compiuta dall'impresa SUBAPPALTATRICE in materia di gestione dei rifiuti, e qualora richiesta dovrà essere prodotta la necessaria documentazione.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intende compreso e compensato nel prezzo concordato con il presente Contratto.

ART. 9 - PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 81/08, nonché delle norme antinfortunistiche successivamente

emanate ed in vigore durante il periodo delle prestazioni, il SUBAPPALTATORE ha preciso obbligo di:

- consentire all'appaltante di verificare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore esibendo all'atto della sottoscrizione del presente contratto la documentazione prevista dall'allegato XVII del D.lgs. 81/08 e che qui si intende allegata integralmente:

- certificato C.C.I.A.A.
- documento di valutazione dei rischi aziendale o autocertificazione per imprese con meno di 10 addetti
- documentazione attestante la conformità delle macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- D.U.R.C.
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/08
- elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori
- nomina del R.S.P.P., degli incaricati dell'attivazione delle misure di prevenzione incendi, escavazioni di primo soccorso e gestione delle emergenze, nonché del medico competente
- nominativo del R.L.S.
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico e relativa idoneità sanitaria

- predisporre e trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'APPALTANTE il *Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)* che dovrà essere in totale coordinazione con il *Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)* elaborato dal COMMITTENTE e con il P.O.S. elaborato dall'APPALTANTE e completo dell'indicazione del Responsabile della Sicurezza di esso SUBAPPALTATORE. Il predetto elaborato dovrà essere consegnato entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio dei lavori stessi. La responsabilità per il rispetto del P.S.C. e del P.O.S., ricade esclusivamente sul SUBAPPALTATORE e sulla persona da esso designata. Quanto sopra nel rispetto delle norme vigenti in materia con particolare riferimento al D.lgs. 81/08 ed s.m.i.;

- attuare tutte le misure di sicurezza previste dai regolamenti e comunque necessarie e disporre ed esigere che siano tassativamente rispettate dal proprio personale;

- mettere a disposizione dei propri operai i mezzi di protezione previsti per il genere di lavoro cui sono addetti, e controllare il loro uso e la loro perfetta efficienza;

- segnalare alla Direzione di cantiere qualsiasi altra condizione di pericolo, anche di carattere temporaneo, disponendo l'immediata sospensione dei lavori fino a quando l'anzidetta eventuale condizione di pericolo non sia stata convenientemente eliminata;

- non rimuovere o modificare di propria iniziativa i dispositivi antinfortunistici già predisposti, anche in presenza di particolari proprie esigenze connaturate alla condotta dei lavori affidati; a tal proposito è fatto assoluto divieto al SUBAPPALTATORE di iniziare qualsiasi lavorazione prima di aver accertato che le misure di sicurezza ad essa relative sono state ottemperate;

In conseguenza di quanto sopra evidenziato il SUBAPPALTATORE si obbliga a mandare indenni sia l'APPALTANTE che la COMMITTENTE per qualsiasi responsabilità conseguente a infortunio sul lavoro che dovessero subire le proprie maestranze e così per i danni di qualsiasi tipo o genere che dovessero derivarne a terzi.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE si impegna a dare attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionale e locali.

ART. 10 - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLA MANO D'OPERA

Il SUBAPPALTATORE si obbliga all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, nonché all'osservanza delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

Il SUBAPPALTATORE si obbliga altresì ad applicare ed a far applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.

I suddetti obblighi vincoleranno il SUBAPPALTATORE anche se non aderente alle associazioni o recedente da esse, indipendente dalla natura artigiana o industriale della struttura dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui all'art. 18, 7° comma, della legge 19.3.1990 n. 55.

Resta stabilito che in caso di inadempienza, in qualunque modo comprovata da parte dell'APPALTANTE, questi avrà diritto di trattenere, dalle rate di acconto successive al momento dell'accertamento della violazione e sino alla concorrenza della medesima, gli importi dovuti al SUBAPPALTATORE ai propri dipendenti e agli Enti Previdenziali od Assicurativi. Dette trattenute verranno restituite, senza aver maturato interessi, solo quando il SUBAPPALTATORE proverà di avere regolarizzato la propria posizione, salvo comunque il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori oneri.

Il SUBAPPALTATORE, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga ad effettuare nei confronti della competente Cassa Edile di mutualità ed assistenza nonché dell'Ente Scuola tutti gli adempimenti previsti dai contratti collettivi e dagli statuti e regolamenti dei due organi suddetti.

Ogni comunicazione tra le parti relativa al contenuto del presente articolo dovrà avvenire per iscritto, a pena di invalidità ed inefficacia della stessa.

Per quanto attiene alle misure ed ai dispositivi di identificazione del personale si specifica che:

- il personale del SUBAPPALTATORE al momento del primo ingresso in cantiere dovrà consegnare all'ufficio amministrativo dell'APPALTANTE i documenti attestanti il rapporto di dipendenza dal SUBAPPALTATORE medesimo .

Il mancato rispetto di quanto sopra, comporterà l'immediato allontanamento dal cantiere.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

L'importo concordato resterà fisso ed invariabile sino alla fine dei lavori

ART. 12 - PAGAMENTI

La quantità di lavoro eseguita dal SUBAPPALTATORE nei termini del presente Contratto, verrà rilevata mensilmente dalla direzione di cantiere sulla scorta della contabilità fornita dal SUBAPPALTATORE e, sulla base di stato avanzamento lavori, sarà emessa la relativa fattura.

Il pagamento della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori sarà effettuato come segue:

ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/16, in quanto il SUBAPPALTATORE è piccola impresa, verrà corrisposto direttamente dalla Stazione Appaltante con le modalità indicate nel C.S.A.

La liquidazione del saldo sarà comunque subordinata alla presentazione degli attestati liberatori degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

La firma del Certificato di pagamento varrà ai soli fini della fatturazione. Il pagamento degli importi maturati, potrà infatti avvenire soltanto dopo la presentazione, da parte del SUBAPPALTATORE, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile, secondo le scadenze fissate dalla normativa vigente.

ART. 13 - CONSEGNA, PROGRAMMA E ULTIMAZIONE LAVORI, PENALI

La consegna dei lavori avverrà con le modalità richiamate all'art. 10 del D.P.R. 1063/62 .

I tempi di esecuzione dei lavori verranno programmati di comune accordo tra l'APPALTANTE ed il SUBAPPALTATORE.

Eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore od a richieste scritte di interruzione dei lavori da parte dell'APPALTANTE, saranno integralmente recuperate con proroga di termini.

Il lavoro dovrà procedere secondo i programmi stabiliti ed ogni opera eseguita sarà tempestivamente consegnata all'APPALTANTE onde permettere allo stesso l'esecuzione delle lavorazioni previste in sequenza. I lavori potranno non avere carattere continuativo, senza che ciò possa conferire al SUBAPPALTATORE particolari diritti a compensi ed indennizzi di sorta.

Per eventuali ritardi o mancata osservanza delle norme stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto della COMMITTENTE circa i tempi di esecuzione dei lavori, verranno applicate le penalità stabilite dallo stesso. Tali penalità verranno detratte dall'importo delle rate di acconto e della rata di saldo finale.

Resta salvo il diritto dell'APPALTANTE al risarcimento degli eventuali maggiori danni ed in particolare del minore corrispettivo percepito dall'APPALTANTE medesimo per effetto del ritardo dei lavori e della applicazione, a suo carico, delle conseguenti penali.

Ai sensi dell'art. 10 ultimo comma del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, l'APPALTANTE si riserva la facoltà di procedere alla consegna frazionata dei lavori e di chiedere al SUBAPPALTATORE l'inizio parziale degli stessi, senza che ciò costituisca titolo per richiesta di indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi nonché per richieste di proroghe rispetto ai tempi programmati per la realizzazione dell'intervento.

Nel caso il SUBAPPALTATORE ritardi l'esecuzione dei lavori per un tempo superiore ai 30 gg., salva restando l'applicazione delle penali di cui sopra, l'APPALTANTE avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza necessità di diffida o di costituzione in mora, per fatto o colpa del SUBAPPALTATORE, con l'addebito dei maggiori danni subiti.

In tale evenienza l'APPALTANTE potrà disporre delle opere già eseguite e utili per il completamento dell'intervento e il SUBAPPALTATORE avrà diritto al pagamento delle stesse ai prezzi del contratto risolto, dedotte le penali maturate e tutti i danni subiti dall'APPALTANTE.

Qualora la COMMITTENTE dovesse avanzare richiesta per la consegna frazionata ed anticipata delle opere, il SUBAPPALTATORE si impegna ad attivarsi per consentire quanto richiesto senza possibilità di avanzare richieste e/o pretese di indennizzi, risarcimenti o altro né a titolo di compenso né a titolo di danno.

ART. 14 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale differimento dei termini contrattuali, quegli eventi indipendenti dalla volontà delle parti e che queste non possono evitare o controllare, sempreché tali eventi non siano riconducibili al comportamento, omissivo o commissivo, delle parti stesse.

Scioperi degli operai saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, solo se a carattere nazionale, regionale o provinciale,

L'insorgere ed il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati dal SUBAPPALTATORE all'APPALTANTE mediante telegramma entro ventiquattro ore dal loro verificarsi.

Resta pertanto convenuto che eventi come scioperi a carattere aziendale, la mancanza di materiali, la mancanza di personale, non costituiscono causa per il differimento del termine di ultimazione dei lavori, ove questi non siano dipendenti da fatti o colpe dell'APPALTANTE.

ART. 15 - GARANZIE ED IMPEGNI

Ferme restando le prescrizioni indicate dall'APPALTANTE, il SUBAPPALTATORE è garante, e

quindi pienamente responsabile, della accurata esecuzione delle opere in ogni loro parte, nei tempi richiesti e della conformità di quanto eseguito alle prescrizioni, ai disegni, ai tracciati, ecc. forniti dall'APPALTANTE.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI

E' espressamente vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione, parziale o totale, dei lavori oggetto del presente Contratto. E' fatto altresì divieto al SUBAPPALTATORE di subappaltare, a sua volta, in tutto o in parte, i lavori di cui al presente contratto.

IL SUBAPPALTATORE si impegna specificatamente fin d'ora a tenere sollevato e indenne l'APPALTANTE da qualsiasi controversia, riserva o pretesa che potesse insorgere con i propri fornitori od altri soggetti con i quali abbia stabilito rapporti per l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, nonché da qualsiasi contestazione o richiesta che gli stessi facessero valere direttamente nei confronti dell'APPALTANTE.

ART. 17 - ASSICURAZIONI

Il SUBAPPALTATORE avrà l'onere e l'obbligo, a propria cura e spese, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, di stipulare una adeguata assicurazione, valida ed operativa fino alla ultimazione dei lavori oggetto del presente contratto, per i rischi connessi, collegati o comunque derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i lavoratori (R.C.O.) propri;

ART. 18 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso; ove ciò avvenisse tutte le spese e gli oneri conseguenti ricadranno a carico della parte che avrà provveduto alla registrazione. Ai fini della eventuale registrazione del presente atto, le parti dichiarano che il medesimo è soggetto alla normativa di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (DECRETO I.V.A.). Tutti gli oneri fiscali, ad esclusione di quelli di registrazione, bollo o I.V.A., derivanti dal presente Contratto, sono a carico del SUBAPPALTATORE.

ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DELL'APPALTANTE

L'APPALTANTE avrà diritto, di recedere in tutto o in parte dal presente contratto, con preavviso scritto di 30 giorni, indicando al SUBAPPALTATORE quale parte del lavoro deve essere interrotta e la data in cui l'interruzione diverrà esecutiva, previa giustificazione della causa che ha prodotto la recessione del contratto di cui sopra.

Nel caso in cui la presente clausola di recesso venga applicata ad una parte soltanto del lavoro, il SUBAPPALTATORE continuerà le proprie prestazioni sulle altre parti del lavoro; il SUBAPPALTATORE avrà comunque diritto al pagamento del lavoro, oggetto del recesso, eseguito fino alla data del recesso stesso, sulla base di quanto concordato, al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali approvvigionati ed affluiti in cantiere, per le attrezzature installate e per i relativi smontaggi. Il SUBAPPALTATORE rinuncia espressamente alle disposizioni di cui agli artt. 1465, 1467, 1664, 1671, del C.C. ove applicabili.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CAUSA DEL SUBAPPALTATORE

L'APPALTANTE avrà la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del SUBAPPALTATORE in ogni caso di grave inadempimento dello stesso alle obbligazioni assunte con il presente contratto.

ART. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente

contratto, anche con riguardo alla sua interpretazione ed esecuzione, le parti, di comune accordo, indicano quale foro competente in via esclusiva il tribunale di Pavia.

ART. 22 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

L'efficacia del presente contratto è soggetta all'autorizzazione al subappalto ai sensi della legge 19.03.1990 n. 55 e successive integrazioni e modificazioni.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia del giudice o diffida, e quindi dietro semplice comunicazione dell'APPALTANTE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo qualsivoglia titolo.

Il presente contratto costituisce la rappresentazione della concorde volontà delle parti espressa dopo specifiche trattative pre contrattuali che hanno determinato per le precedenti clausole la loro definitiva formulazione.

ART. 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In base a quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, numero 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), i pagamenti tra appaltatore e subappaltatore avverranno tramite bonifico bancario o postale, così come disposto dall'articolo 3 comma 1 dell'anzidetta Legge. Ai sensi dell'articolo 3 comma 5, il bonifico bancario relativo ai pagamenti degli stati d'avanzamento lavori riporterà i seguenti codici: **CIG: 77439269E3 – CUP: G19J18001170004**

Il Subappaltatore dovrà comunicare all'Appaltatore gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, per poterlo trasmettere alla Stazione Appaltante per le verifiche di cui all'articolo 3 comma 7 e comma 9 della legge 136/2010.

ART.24 – PRIVACY

Ai sensi dell'Art. 13 del D.L. 196/2003 l'impresa **SUBAPPALTATRICE** dichiara di aver ricevuto informativa, ed autorizza fin d'ora ogni trattamento nonché comunicazione e diffusione dei dati, anche sensibili, necessari alla conclusione del presente contratto di subappalto.

L'impresa **SUBAPPALTATRICE** si impegna altresì a provvedere a sua cura e spese per ogni adempimento del sopraccitato Decreto Legge per soggetti terzi di sua competenza che, nel corso del rapporto contrattuale di cui trattasi, dovessero rendersi necessario per l'espletamento dell'incarico ricevuto scaricando l'impresa **SUBAPPALTANTE** da ogni eventuale responsabilità.

Frignano, li 21 settembre 2020

L'APPALTANTE

Il Legale Rappresentante
Antonio Bellopede
F.to digitalmente

IL SUBAPPALTATORE

Il Legale Rappresentante
Ing. Alberto Righini
F.to digitalmente

Il SUBAPPALTATORE dichiara di accettare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- ART. 2- OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 3- CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E PREZZI (Allegato A)
- ART. 4- ELABORATI CONTRATTUALI
- ART. 5- VARIAZIONE DLE OPERE IN SUBAPPALTO
- ART. 8- ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
- ART. 9- PREVENZIONE INFORTUNI E IEGIENE
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
- ART. 10- DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA
- ART. 11- REVISIONE PREZZI
- ART. 12- PAGAMENTI
- ART. 13- CONSEGNA, PROGRAMMA ED ULTIMAZIONE
DEI LAVORI, PENALI
- ART. 14- CAUSA DI FORZA MAGGIORE
- ART. 15 GARANZIE ED IMPEGMI
- ART. 16- VERBALE DI FINE LAVORI
- ART. 17- DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI
- ART. 18- ASSICURAZIONI
- ART. 19 RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA'
DELL'APPALTANTE
- ART. 20- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER CAUSA
DEL SUBAPPALTATORE
- ART. 21- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
- ART. 22- EFFICACIA DEL CONTRATTO
- ART. 23- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 24 PRIVACY

IL SUBAPPALTATORE

Il Legale Rappresentante
Ing. Alberto Righini
F.to digitalmente

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_21558298	Data richiesta	23/06/2020	Scadenza validità	21/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VI.COS.VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L
Codice fiscale	01066430180
Sede legale	VIA VECCHIA DI GAMBOLO' 13/B VIGEVANO PV 27029

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01066430180
del Registro delle Imprese di PAVIA
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con numero Repertorio Economico Amministrativo PV-163879 il 14/02/1984

Denominazione: VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
VIGEVANO (PV) VIA VECCHIA DI GAMBOLO', 13/B CAP 27029

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:
AMMINISTRAZIONE@PEC.VICOSSRL.IT

Costituita con atto del 12/01/1984

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

- LA COSTRUZIONE E LA DEMOLIZIONE DI FABBRICATI CIVILI ED INDUSTRIALI IN GENERE, LA COSTRUZIONE E LA DEMOLIZIONE DI STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, GASDOTTI, ACQUEDOTTI, OLEODOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, FOGNATURE, OPERE IDRAULICHE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DI PROTEZIONE AMBIENTALE, STRUTTURE PREFABBRICATE;
 - LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E LA VENDITA DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO E DI CONGLOMERATI BITUMINOSI;
 - LA COSTRUZIONE DI OPERE DI CANALIZZAZIONE PER LINEE ELETTRICHE, TELEFONICHE E TELEMATICHE;
 - LA COSTRUZIONE DI OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE, OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA;
 - L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI IN TERRA E DI OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA;
 - LA FORMAZIONE E LO SFRUTTAMENTO DI CAVE PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE INERTE, LA SUA LAVORAZIONE, SIA PER LA VENDITA CHE PER USO PROPRIO;
 - LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE EDILE E SIMILARI;
 - IL NOLEGGIO DI MACCHINARI, MACCHINE OPERATRICI, ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI IN ECONOMIA;
 - LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE, IN CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI, DI DISCARICHE CONTROLLATE;
 - LA MESSA IN RISERVA, IL DEPOSITO PRELIMINARE E TEMPORANEO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, E RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI;
 - LA GESTIONE DI IMPIANTI FISSI E MOBILI PER IL TRATTAMENTO E IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, E RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI;
 - L'INTERMEDIAZIONE E IL COMMERCIO DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, E DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI;
 - L'ESECUZIONE DI BONIFICHE AMBIENTALI E DI OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E DI PROTEZIONE AMBIENTALE;
 - L'ESECUZIONE DI SCAVI DI SBANCAMENTO E DI SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA.
- LA SOCIETA' HA INOLTRE PER OGGETTO IL TRASPORTO DI MATERIALI EDILI E SIMILARI PER CONTO TERZI, NONCHE' LA RACCOLTA E IL TRASPORTO, IN CONTO PROPRIO O PER CONTO DI TERZI, DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI AGLI URBANI.
- ESSA POTRA' INOLTRE ACQUISTARE, VENDERE, PERMUTARE, DIVIDERE BENI IMMOBILI CIVILI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, AGRICOLI; ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE AUTOVEICOLI, MACCHINE OPERATRICI ED IMPIANTI IN GENERE.
- LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE IN VIA NON PREVALENTE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE CHE SARANNO RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. POTRA' PRESTARE AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI ALTRA GARANZIA ANCHE REALE, PER OBBLIGAZIONI ASSUNTE DA TERZI, QUALUNQUE NE SIA L'OGGETTO E PER QUALSIASI IMPORTO, POTRA' ASSUMERE SEMPRE IN VIA NON PREVALENTE SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE SIA NAZIONALI CHE ESTERE, AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO.

IL CONSERVATORE
(Dott. Luigi Boldrin)

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE

- AMMINISTRATORE UNICO

numero componenti in carica: 1

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONE ALCUNA, ED HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE IN MODO TASSATIVO RISERVA ALLA DECISIONE DEI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' ALTRESI' NOMINARE, ANCHE TRA PERSONE ESTRANEE, DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, STABILENDONE I POTERI.

GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO.

QUANDO L'AMMINISTRAZIONE E' STATA AFFIDATA A PIU' AMMINISTRATORI IN VIA DISGIUNTA O CONGIUNTA, LA RAPPRESENTANZA SPETTA AGLI STESSI IN VIA DISGIUNTA O CONGIUNTA.

LA RAPPRESENTANZA SOCIALE SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI ISTITORI E AI PROCURATORI NEI LIMITI DI POTERI ATTRIBUITI NELL'ATTO DI NOMINA.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ART. 31 DELLO STATUTO.

Clausole di recesso:
ART. 9 DELLO STATUTO.

Clausole di prelazione:
ART. 7 DELLO STATUTO.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
CON VERBALE DEL 28/10/2004 ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 6/2003.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:	
deliberato	116.000,00
sottoscritto	116.000,00
versato	116.000,00

Strumenti finanziari previsti dallo statuto:

- titoli di debito
ART. 10 DELLO STATUTO.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- SPES SOCIETA' PIEMONTESE EDILE STRADALE S.R.L.
Sede: CASALE MONFERRATO (AL) Numero REA 127443
Codice Fiscale: 00531070183
Data iscrizione: 29/06/2011
Data atto: 16/06/2011

Fusione mediante incorporazione di:
- S.P.E.S. - SOCIETA' PIEMONTESE EDILE STRADALE S.R.L.
Sede: CASALE MONFERRATO (AL) Numero REA 127443
Codice Fiscale: 00531070183
Data iscrizione: 26/07/2011 Data modifica: 28/10/2011
Data delibera: 20/07/2011 Esecuzione con atto del 12/10/2011

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- DESCAR SRL
Sede: VIGEVANO (PV) Numero REA 265227
Codice Fiscale: 08856500015
Data iscrizione: 10/12/2019
Data atto: 03/12/2019

IL CONSERVATORE
(Dott. Luigi Boldrin)

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



Fusione mediante incorporazione di:
- DESCAR SRL
Sede: VIGEVANO (PV) Numero REA 265227
Codice Fiscale: 08856500015
Data iscrizione: 18/12/2019 Data modifica: 06/02/2020
Data delibera: 13/12/2019 Esecuzione con atto del 29/01/2020

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 12/01/1984

Attivita' esercitata nella sede legale:
COSTRUZIONE DI FABBRICATI CIVILI ED INDUSTRIALI IN GENERE, LA COSTRUZIONE DI STRADE, PONTI, VIADOTTI, ACQUEDOTTI, FOGNATURE, OPERE IDRAULICHE, IMPIANTI DI DEPURAZIONE, STRUTTURE PREFABBRICATE. LA FORMAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENDITA DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, OPERE DI CANALIZZAZIONE PER LINEE ENEL E SIP, LA FORMAZIONE DI CAVE PER L'ESTRAZIONE DI MATERIALE INERTE, SIA PER LA VENDITA CHE PER USO PROPRIO, LAVORAZIONE DI INERTI E CONGLOMERATI -BITUMINOSI-COSTRUZIONE DISCARICHE-TRASPORTO DI MATERIALE EDILE E SIMILARI PER CONTO TERZI.

Attivita' secondaria esercitata nella sede legale:
LA GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' PER LA PRODUZIONE E LA CESSIONE DI ENERGIA DERIVANTE DA FONTI RINNOVABILI.

Categorie di opere generali e specializzate
(fonte Casellario ANAC):
Categoria: OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OG13 - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Classificazione: IV - FINO A 2.582.000 EURO

Categoria: OG3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE
Classificazione: V - FINO A 5.165.000 EURO

Categoria: OG6 - ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Classificazione: V - FINO A 5.165.000 EURO

Categoria: OG8 - OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Classificazione: IIIBIS - FINO A 1.500.000 EURO

Categoria: OG9 - IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Classificazione: V - FINO A 5.165.000 EURO

Categoria: OS1 - LAVORI IN TERRA
Classificazione: II - FINO A 516.000 EURO

Categoria: OS23 - DEMOLIZIONE DI OPERE
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OS24 - VERDE E ARREDO URBANO
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici
(fonte Casellario ANAC):
Codice identificativo SOA: 04879570820
Denominazione: SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE MEDITERRANEA S.P.A.
Numero attestazione: 56996/3/00
Data rilascio: 16/10/2019
Data scadenza: 06/10/2021

Ulteriori informazioni da Casellario ANAC:
Certificazione di qualita' rilasciata da: ASACERT S.R.L
Data scadenza: 22/11/2021

Albo Nazionale Gestori Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente):
Iscritto nella sezione di: MILANO
Numero iscrizione: MI/007403
Categoria: 2BIS - PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (D.M. 3/6/2014
ART.8,C.1,LETT. B)
Classe: UNICA

IL CONSERVATORE
(Dott. Luigi Baldini)
Luigi Baldini

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



Data inizio: 22/08/2006
Data scadenza: 21/10/2021

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* FAVERGIOTTI MARCO
nato a VIGEVANO (PV) il 23/11/1989
codice fiscale: FVRMRC89S23L872Z
- DIRETTORE TECNICO nominato il 12/09/2018
durata in carica FINO ALLA REVOCA

* RIGHINI ALBERTO (rappresentante dell'impresa)
nato a PAVIA (PV) il 09/01/1973
codice fiscale: RGHLRT73A09G388V
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 08/05/2020
presentazione il 27/05/2020
durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 28/05/2020
Poteri:
L'AMMINISTRATORE UNICO E' DOTATO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, SENZA LIMITE ALCUNO.
ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'.

* MONGINI MARCO
nato a MORTARA (PV) il 28/05/1962
codice fiscale: MNGMRC62E28F754V
- REVISORE UNICO nominato con atto del 16/12/2019
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2021
Data iscrizione: 09/01/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI
n. 92861 del 02/11/1999
Rilasciata dall'ente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale DEPOSITO
STABILIMENTO
GAMBOLO' (PV) STRADA COMUNALE DELLA SFORZESCA CAP 27025

Attività esercitata:
LAVORAZIONE DI INERTI E CONGLOMERATI BITUMINOSI.

Data apertura: 24/03/1986

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA DICHIARAZIONE DI PROCEDURA CONCURSALE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

IL CONSERVATORE

Dott. Luigi Boldrin

IL CONSERVATORE
(Dott. Luigi Boldrin)

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



CERTIFICATO PRODOTTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO

OZ P M P Commercialisti Associ
Indirizzo : ati CORSO CAVOUR N.118
27029 Vigevano PV IT

Il presente certificato è valido unicamente se reca la contromarca attestante l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.



IL CONSERVATORE
(Dott. Luigi Baldrin)
Luigi Baldrin

